

TI_GERICHTE 12.2000.20 vom 12. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.20

FR: TI_GERICHTE 12.2000.20 du 12 avril 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.20 del 12 aprile 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Come rettamente considerato dal Pretore, con la convenzione del 2 febbraio 1997 (doc. D) le parti hanno inteso assicurare all'attore che fino al momento in cui la siepe prevista dalla precedente convenzione avrebbe raggiunto la pattuita altezza di 2 metri (circostanza da accertare da un giardiniere scelto dall'attore, doc. D, punto 7), i fondi sarebbero stati separati lungo l'intero confine tra le due proprietà da una palizzata in legno di colore marrone, che i convenuti si impegnavano a fare allestire e mantenere in opera (doc. D, punto 1: "erstellen, beibehalten und unterhalten"). Per assicurare l'esecuzione di questa obbligazione, le parti hanno previsto nella convenzione doc. D una clausola (punto 8) contenente una pena convenzionale del seguente tenore: "Die Parteien vereinbaren, dass sollten die Eigentümer der Stockwerkeinheiten _____ - _____ - _____ - _____ die Holzpalisade vor der Erteilung der Zustimmung des tess. Gärtners (gemäss Punkt 7), entrenen, dann haften alle Eigentümer genannter Stockwerkeinheiten solidarisch für derer Beibehaltung und verpflichten sich schon jetzt Fr. 10'000.-- (zehntausend) als Strafgeld an Herrn _____ zu bezahlen, wobei die Pflicht für die Beibehaltung der Palisade bleiben wird."

E. 2

La lite si risolve nella questione a sapere se il comportamento dei convenuti, che ammettono di avere realizzato delle aperture mobili in due dei pannelli della palizzata (cfr. comunque le foto doc. I, che dimostrano una violazione di ben maggiore entità), sia suscettibile di innescare la responsabilità, e di rendere pertanto operativa la richiesta pena convenzionale.

E. 2.1

I convenuti tentano di esporre le motivazioni del loro comportamento, il che è però del tutto inutile per ben due motivi. Da una parte la stessa convenzione dichiara dovuta la pena convenzionale già solo per il caso di violazione dell'obbligo di mantenere in essere la nota palizzata, senza che cumulativamente vi debba essere colpa degli obbligati, ragione per cui non vi è ragione di chinarsi sui motivi che hanno condotto i convenuti a venire meno al proprio obbligo. In secondo luogo, quand'anche non fosse così le motivazioni addotte dai resistenti sono al limite del ridicolo: è infatti manifesto che la palizzata non è di ostacolo alcuno alla corrente manutenzione della siepe, ed è ovvio che la manomissione della palizzata non è avvenuta per garantire una migliore insolazione alla siepe -in tal caso essa sarebbe stata eseguita lungo tutto il perimetro e non solo sui pannelli siti in corrispondenza della piscina (e, si presume, dell'abitazione), cfr. le foto doc. I- ma per assicurare ai

convenuti la vista sul lago, ma nel contempo evidentemente anche quella sul fondo dell'attore, che questi con la convenzione voleva invece fosse loro preclusa. Già solo da queste semplici considerazioni risulta pertanto che il comportamento dei convenuti è sicuramente lesivo dello spirito e delle finalità della convenzione doc. D.

E. 2.2

I convenuti sono ad ogni buon conto venuti meno anche al testo della convenzione: il loro agire configura senz'altro -anche se solo in misura parziale e reversibile- un "entfernen" della palizzata ai sensi della clausola penale della convenzione, il che, interpretando la convenzione sulla base dello scopo che le parti (ed in particolare l'attore) si prefiggevano, meglio descritto al punto 1 della convenzione stessa, è a mente di questa Camera sufficiente ad innescare la loro responsabilità, e a rendere perciò operativa la pena convenzionale. Tanto basta a determinare la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 1° febbraio 2000 di

_____, _____, _____, _____, _____, _____,
_____ e _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 480.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l
e fr. 500.-- già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con
l'obbligo solidale di rifondere alla controparte fr. 700.-- per ripetibili di appello. III.

Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la seconda
Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.